



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012

COMUNE DI SAN SEVERO

Approvazione variane urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• il sig. R. A., nella qualità di amministratore della “R. s.r.l.” presentava in data 17/12/2009, con nota prot. n. 21213, richiesta di riconversione e ampliamento dell’attività produttiva esistente sulla S.P. per Torremaggiore, p.IIa 297, foglio 23, destinato allo stoccaggio per invecchiamento e alla commercializzazione del vino;

Omissi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il cambio di destinazione d’uso dell’area ubicata in agro di San Severo, lungo la S.P. per Torremaggiore riportata all’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia con i seguenti dati censuari: nel N.C.E.U. foglio 23, p.IIa 231 SUB. 1 (ex part. 297); nel N.C.T. foglio 23, p.IIe 271, 299, 394, 396, 398, nella piena proprietà della ditta “R. S.r.l.”;
3. Di approvare in particolare il cambio di destinazione d’uso dell’area indicata al punto 2) da ambito produttivo (così come rinveniente dalla deroga regionale concessa con DPGR del 26/9/72 prot. n. 1651) ancorchè ubicata in zona agricola del vigente PRG, nonché in riferimento al PUG classificabile quale “funzione speciale non individuabile all’interno della zona urbana”, a struttura commerciale appartenente al settore non alimentare a basso impatto urbanistico, attraverso la riconversione e l’ampliamento dei manufatti esistenti, e secondo il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi del 31/5/2011 e con le condizioni e prescrizioni poste dagli Enti intervenuti nel procedimento;
4. Di dare atto che il dimensionamento degli standards urbanistici, per quanto determinato nel rispetto dei parametri previsti dalle norme, non consente la concreta utilizzabilità degli stessi per fini pubblici e che, pertanto, è opportuno e conveniente per l’Ente che gli stessi siano monetizzati nella misura stabilita dalle norme vigenti;
5. Di stabilire la decadenza della variante urbanistica approvata, con conseguente ripristino della precedente situazione urbanistica in caso:

- di mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica;
- mancata realizzazione dell'impianto produttivo autorizzato nei termini di validità dell'autorizzazione unica (art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ed ii. per il permesso di costruire contenuto nell'autorizzazione unica);
- realizzazione di un impianto difforme da quello autorizzato;

6. Di demandare al Dirigente Area V l'approvazione di idoneo schema di convenzione per regolare i rapporti tra l'Ente e il soggetto autorizzato, che preveda in particolare:

- l'obbligo di realizzazione dell'impianto nei termini di cui al precedente punto 5;
- l'obbligo di realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria;
- la monetizzazione degli standards urbanistici;
- le conseguenze legate alla realizzazione di un intervento difforme da quello realizzato;

7. Di demandare al Dirigente Area V la predisposizione e l'approvazione dell'autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 112/98 e D.P.R. n. 447/98 e ss. mm. ed ii., in uno con il permesso di costruire, il quale potrà essere rilasciato a condizione che il titolare abbia comunque soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia ben compresa la L. n. 64/74 e ss. mm. ed ii.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 20, espressi per alzata di mano, dai 20 consiglieri presenti in aula;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
